



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 37 del 18/03/2026

OGGETTO: FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO. RICOGNIZIONE PROPEDEUTICA ALL'ATTO DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2025.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **17:05** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BEDDINI DAVIDE	Assessore	Presente
ALBANESE CHIARA	Assessore	Presente (da remoto)
VERNIA NICOLO'	Assessore	Presente
CAPUANO ALESSIA	Assessore	Presente

L'Assessore Chiara Albanese partecipa alla seduta in collegamento da remoto (videoconferenza), come disciplinato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 13 Marzo 2020.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario FICARELLI ANGELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO. RICOGNIZIONE PROPEDEUTICA ALL'ATTO DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 167, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 "E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo";

CONSIDERATO che la lettera h) del paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 2011 dispone che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso";

EVIDENZIATO che il citato punto 5.2 dispone che l'organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

PRECISATO inoltre che la Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 37/2023 ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità. Il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo,



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

PRESO ATTO dei principi contabili OIC 31 e IAS 37;

RITENUTO opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%);

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 123/2024 *"Fondo rischi da contenzioso. Ricognizione propedeutica all'atto di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027"*;

- n. 29/2025 *"Fondo rischi da contenzioso. Ricognizione propedeutica all'atto di approvazione del rendiconto della gestione 2024"* ;

- n. 92/2025 *"Fondo rischi da contenzioso. ricognizione propedeutica all'atto di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del testo unico n. 267/2000 e dell'assestamento generale al bilancio di previsione 2025-2027"*;

- 150/2025 *"Fondo rischi da contenzioso. ricognizione propedeutica all'atto di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell'art. 193 del testo unico n. 267/2000"*,

RITENUTO opportuno confermare la previsione di rischio in € **69.000,00** quale ammontare del Fondo rischi da contenzioso accantonato nell'avanzo di amministrazione presunto come riportato nell'Allegato A "Registro del Contenzioso-Cause aperte e potenziali al 17 marzo 2026", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 1^ Settore – Affari Generali e Istituzionali – Servizi di Comunità in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- favorevole del Responsabile del 2^ Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VERIFICATA l'urgenza di aggiornare il Registro del contenzioso propedeutico all'approvazione dell'atto di approvazione del rendiconto di gestione;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, del prospetto riepilogativo dei contenziosi attivi di cui l'Ente è parte alla data odierna, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di approvare il "Registro del Contenzioso-Cause aperte e potenziali al 17 marzo 2026" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e di quantificare il Fondo rischi pari ad € 69.000,00.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Angela Ficarelli, Responsabile del 1^ Settore Affari Generali e Istituzionali – Servizi alla comunità;

che avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
FICARELLI ANGELA